


**COMUNE DI POMARETTO**



**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**DETERMINAZIONE N. 165**

**11/12/2024**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI  
DELL'ART. 79 CCNL 16.11.2022. ANNO 2024**



**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL  
16.11.2022. ANNO 2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 e, in particolare l'art. 79 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate;

Richiamato l'art. 79, commi 1 e 1-bis, del C.C.N.L. 16/11/2022:

*"1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

*1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."*

Visto l'orientamento applicativo ARAN CFL173 che specifica che ai fini dell'incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), “*si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5.*”;

Richiamato l'art. 79, comma 6 del C.C.N.L. del 16/11/2022 che afferma che: “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.*”;

Richiamato l'art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21/05/2018 che stabilisce che:

“*1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

*2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo*

*massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;*

- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;*
- h) delle risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).”;*

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10.12.2024 ad oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

### PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
  - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 15.495,43**;
  
- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**
  - **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 488,28**;
  - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 416,00**;
  - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 528,58**;
  
- **altre risorse stabili (art. 79, comma 1):**

Art. 79 c.1 lett.b 84,50*5 anno 2024:	422,50
Art. 79 c.1 lett. d differenziali PEO:	802,41

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte stabile - ammonta ad **Euro 18.153,20**;

### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 16/11/2022:

- importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 48/2024, ad oggetto “*FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA*”, di seguito specificati:
- art. 79, comma 2 lett.b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **Euro 628,91**;
- Art.79 c.3 anno 2024 (202,29) – **Euro 202,29**

- Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente 2023 – **Euro 1.567,91**

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile – ammonta ad **Euro 2.399,11**;

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2024 è pari ad **Euro 20.552,31**.

#### VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, incidenti sul totale del fondo de sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato;

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*;

Rilevato che, in ogni caso, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

Considerato che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A) alla presente determinazione, alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016:

Dato atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 20.552,31**;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

## RICHIAMATO:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 06/2024 del 05.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile E.Q. del Servizio Finanziario;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 19.12.2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS 2024-2025-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.12.2023, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 04.01.2024, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 27.03.2024, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

## DETERMINA

1. alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2024, in conformità al dettato del CCNL 16/11/2022 e delle norme vigenti, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 20.552,31**, dettagliati come segue:
  - **Euro 15.495,43** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1)
  - **Euro 416,00** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
  - **Euro 528,58** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
  - **Euro 488,28** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. e assegni ad personam personale cessato;
  - **Euro 422,50** art. 79 c.1 lett.b 84,50\*5 anno 2024
  - **Euro 802,41** art. 79 c.1 lett. d differenziali PEO
  - **Euro 202,29** art.79 c.3 anno 2024
  - **Euro 1.567,91** art. 67, comma 3, lett. e): risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
  - **Euro 628,91** art. 67, comma 4, incremento 1,2% del m.s. 1997;
2. di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016:

- non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;
3. di rilevare che, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:
    - **Euro 15.479,59**, per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
    - **Euro 2.643,88**, per indennità di comparto (quota a carico fondo);
  4. di rilevare pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 2.428,84, di cui euro 29,73 risorse stabili ed euro 2.399,11 risorse variabili;**
  5. di dare atto che le somme risultanti dal prospetto all. A), sono impegnate agli appositi capitoli del Bilancio unico di previsione 2024/2026;
  6. di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente